

Circ. E10 del 19 marzo 2020

SPECIALE DECRETO CURA ITALIA

*Ritengo doveroso anticipare qualche osservazione personale su questo **miserrimo decreto**.
Quando leggerete la circolare vi chiederete se noi abbiamo scritto in termini giusti quel decreto che è stato sbandierato con tanta prosopopea politica, ebbene sì! Vi garantisco che non ci sono errori. E' surreale pensare che proroghe di pochi giorni o poche settimane possano essere d'avvero di aiuto per le imprese.*

*Questo non è un decreto cura Italia questo è il **decreto dell'elemosina!***

Prevediamo ed auspichiamo, che in sede di conversione in legge ci siano grosse modifiche.

art. 60

Mini proroga dei versamenti in scadenza il 16.3.20

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (es: saldo iva 2019, ecc.), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16.03.2020 sono prorogati al 20.03.2020 (per tutti i contribuenti).

art. 62

Imprese con un volume d'affari nel 2019 inferiore a 2 mln di euro e imprese con sede nelle provincie di Lodi, Bergamo, Cremona e Piacenza

Sono **sospesi gli adempimenti tributari** diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020.

Praticamente sono sospesi solo i pagamenti IVA.

Per le **aziende con meno di 2 mln di fatturato 2019** sono sospesi anche i seguenti pagamenti:

- relativi alle ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 Dpr 600/1973 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Pagamento dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi saranno poi pagati senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

NON SONO SOSPESI i versamenti delle ritenute d'acconto cod. 1040.

Art. 61

Imprese turistico ricettive ed agenzie di viaggio

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, sono sospesi, dal 2.03.2020 e fino al 30.04.2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui

agli art. 23 e 24 (redditi di lavoro dipendente e assimilati), mentre non risultano sospesi i versamenti delle ritenute d'acconto con codice 1040.

Per le imprese turistico recettive (Alberghi, hotel, ostelli), le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, i termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.

I versamenti sospesi saranno pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art. 63

Premio ai lavoratori

Ai lavoratori dipendenti, che possiedono un reddito complessivo nell'anno 2019 di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, esente da tassazione, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso nel predetto mese direttamente presso l'azienda, il premio non va concesso se si è attivato la smart working.

I datori di lavoro lo riconoscono, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile.

I datori di lavoro compensano l'incentivo erogato mediante modello F24 in sede di pagamento dei contributi.

Art 64

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 65

Credito d'imposta per l'affitto di negozi e botteghe

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 Dpcm 11.03.2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.